

PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GAVORRANO E DEL COMUNE SCARLINO PER QUATTRO ANNI SCOLASTICI

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 480 del 31.08.2022 del Comune di Gavorrano n. 581 del 29/08/2022 del Comune di Scarlino, in esecuzione della delibera della Giunta Comunale di Scarlino n. 131/2016, della delibera della Giunta Comunale di Gavorrano n. 195/2021 è avviata la procedura per l'affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico da svolgersi nell'intero territorio dei Comuni di Gavorrano e di Scarlino per QUATTRO anni scolastici.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), procedura nel settore speciale ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 50/2016.

CIG 93763264FD

CUI (CODICE UNICO INTERVENTO) S80001830530202000004 (SCARLINO)

S100750538202200001 (GAVORRANO)

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Funzionario P.O Dott. Marco Bizzarri – e-mail m.bizzarri@comune.scarlino.gr.it

La presente procedura telematica costituisce di per sé motivo di scostamento formale dalle previsioni del disciplinare tipo ANAC n.1 (impostato per le gare cartacee), a cui sono di conseguenza apportate le opportune modifiche dovute all'utilizzo della piattaforma telematica della Regione Toscana START.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1.1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: *capitolato speciale descrittivo e prestazionale*;
- 1.2) Bando di gara;
- 1.3) Disciplinare di gara;
- 1.4) Schema formulario DGUE con note;
- 1.5) Dichiarazioni integrative;
- 1.6) Patto di integrità approvato con delibera di Giunta Comunale Scarlino n. 85 del 16.06.2017 e con delibera di Giunta Comunale Gavorrano n.59 del 12.06.2017
- 1.7) Dichiarazione avvalimento art. 89 d. lgs. 50/2016;
- 1.8) Dichiarazione consorziata esecutrice;
- 1.8.a) Dichiarazione di ottemperanza d. lgs. 81/2008;
- 1.9) Dichiarazione dettaglio costo manodopera

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www : https://start.toscana.it>

La documentazione di gara è disponibile anche:

www.comune.scarlino.gr.it – www.comune.gavorrano.gr.it sez. Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti formulati attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara all'indirizzo <https://start.toscana.it> , almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione sulla piattaforma Start nell'area riservata alla gara.

Non sarà garantita risposta ai quesiti pervenuti oltre il termine sopraindicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle previste agli articoli 29 e 76 del Codice, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell' area "Comunicazioni" della sezione "Chiarimenti" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto, secondo quanto previsto all' art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L' Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" della sezione "Chiarimenti" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica certificata ed e-mail da questo indicate.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale e le comunicazioni relative alle sedute di gara da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate esclusivamente su START nell' area "Comunicazioni" della sezione "chiarimenti".

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
2. Selezionare la gara di interesse
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a verificare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul siste-

| |
|---------------------------------|
| ma la presenza di comunicazioni |
|---------------------------------|

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto la dimensione dei comuni non consente di identificare lotti separati per il trasporto degli alunni delle scuole di competenza comunale, solo configurando in modo unitario le prestazioni (unico affidamento tra i vari percorsi) si possono realizzare interessanti economie di scala.

Il servizio si articola nel:

- trasporto relativo alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, con mezzi messi a disposizione dalla ditta affidataria
- la sorveglianza all'interno del mezzo impiegato per il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia
- servizio di trasporto degli alunni per viaggi in orario scolastico all'interno del territorio comunale per la partecipazione ad attività sportive e curriculari
- servizio di trasporto degli alunni in occasione di uscite organizzate dagli Istituti scolastici (massimo km 80 a tratta) per un numero massimo complessivo di 12 uscite all'anno per ciascun Comune.
- servizio di trasporto bambini con vigilatrice per soggiorni estivi diurni presso strutture site nei territori comunali e di comuni limitrofi.

Per il dettaglio sulla descrizione del servizio vedere il Capitolato descrittivo e prestazionale.

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del d. lgs. 50/2016, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 19 febbraio 2021 n. 51 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti".

La Stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio.

.Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

| DESCRIZIONE | CPV | P (principale) S (secondaria) | IMPORTO |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada | 60130000-8 | P | Euro 1.316.400 |
| | | | |

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante **ha stimato pari ad €.** **878.820** come calcolati nel progetto.

Importi unitari a base d'asta (soggetti a ribasso di gara):

per il Comune di Scarlino importo a base d'asta: € 2,00 IVA esclusa, a Km

per il Comune di Gavorrano importo a base d'asta: € 2,00 IVA esclusa, a Km

Gli importi sono stati calcolati moltiplicando la base d'asta a chilometro per il numero stimato di chilometri annuali di ciascun Comune (vedi articolo 1 del Capitolato descrittivo e prestazionale), moltiplicato per l'intero periodo contrattuale.

Il prezzo di aggiudicazione è fisso e non revisionabile.

In deroga a ciò l'A.C. potrà riconoscere la revisione del prezzo ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 su richiesta della Ditta a partire dallo scadere del primo anno di contratto sulla base dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo pubblicata dall'Istat riferita al mese di luglio.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di anni 4 scolastici, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dal verbale di avvio del servizio.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- 1.9.a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 1.9.b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 1.9.c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Questa stazione appaltante precisa che gli operatori economici non dovranno acquisire alcun AVC-pass, come chiarito da ANAC, nelle FAQ rilevate nell'ambito del supporto tecnico specialistico AVC-pass, sezione C delibera, punto C-5 (aggiornate al 31 agosto 2018), in quanto trattasi di gara interamente gestita con il sistema telematico.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante precisa che in sede di gara vale il principio di autocertificazione da esercitarsi mediante dichiarazioni da rendere nel DGUE; al contrario, solo ai fini dell'aggiudicazione, la stazione appaltante acquisisce i documenti necessari alla dimostrazione

del possesso dei requisiti, documenti, in relazione ai quali, l'operatore economico ha previamente indicato nel DGUE tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) **Possesso dei requisiti** di cui alla **Legge 218/2003** e della **L.R. Toscana 36/2008**, gli operatori economici (imprese professionali come meglio definite dalla predetta legge) esercenti servizio di noleggio di autobus con conducente in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal d. lgs. 395/2000 e ss.mm., che svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 2 della L. 218/2003, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità ai sensi del succitato art. 2, comma 5, della L. 218/2003;
- c) **Iscrizione al nel Registro elettronico nazionale (REN)** che autorizza all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE e titolari di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della suddetta L. 218/2003 e/o titolari di affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma - possesso dei requisiti (attestato di idoneità professionale) di cui al D.M. 20 dicembre 1991. n. 448 (idoneità morale, finanziaria e professionale), al D.Lgs. 395/2000 e al D.M. 161/2005, o equivalente titolo comunitario;
- d) **(eventuale per le Cooperative) Iscrizione** all'Albo delle Cooperative, tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

I requisiti di **idoneità professionale** devono essere posseduti dall'operatore economico in forma singola, da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti e da tutte le consorziate esecutrici. Non sono oggetto di avalimento.

Per la comprova dei suddetti requisiti la stazione appaltante precisa che in sede di gara vale il principio di autocertificazione da esercitarsi mediante dichiarazioni da rendere nel DGUE; al contrario, solo ai fini dell'aggiudicazione, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio, laddove possibile, i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, in relazione ai quali, l'operatore economico ha previamente indicato nel DGUE tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- e) Dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa del triennio 2017 – 2018 -2019 al fine di verificare la solidità dell'impresa.

Per "capacità economico e finanziaria" si intende la solidità e l'affidabilità del concorrente nel far fronte alla remunerazione dei diversi fattori produttivi impiegati nell'esecuzione dell'appalto, al fine di non pregiudicare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con il Comune. Per l'ammissione alla gara l'operatore economico dovrà presentare almeno 2 (due) dichiarazioni

bancarie, rilasciate da Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/1993 e successive modifiche. Gli Istituti o Intermediari, in base alle informazioni in loro possesso, dovranno dichiarare che il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

f) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver gestito nel triennio, regolarmente e con buon esito, (2017 – 2018 - 2019) servizi di trasporto scolastico per un costo di almeno €. 1.500.000.

Al fine di dimostrare il requisito di cui sopra potranno essere spesi anche contratti ancora in corso di esecuzione, non ancora giunti alla loro scadenza naturale. In tale ipotesi però potranno essere computati, al fine del soddisfacimento del requisito, solo gli importi pro-quota relativi alle prestazioni già eseguite e per le quali siano già rese dichiarazioni di regolare esecuzione da parte del committente.

In relazione al possesso del suddetto requisito, in sede di gara, vale il principio di autocertificazione in virtù del quale è sufficiente che l'operatore economico renda una dichiarazione nel DGUE relativa agli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi analoghi eseguiti nel triennio precedente.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzionalità .

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, il requisito di iscrizione di cui alla Legge 218/2003 e della L.R. Toscana 36/2008 e di iscrizione al REN

di cui al punto 7.3 lettere a), b) e c) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato globale di cui** al punto 7.2 lettera e) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito dell'elenco dei **servizi analoghi** di cui al precedente punto 7.3 lettera f) deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, il requisito di iscrizione di cui alla Legge 218/2003 e della L.R. Toscana 36/2008 e di iscrizione al REN **di cui al punto 7.3 lettere a), b) e c)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dai singoli consorziati;

I requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi posseduti dal consorzio e dai singoli consorziati sono sommati.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre, la documentazione ai sensi dell'art. 89, comma 1, del d. lgs. 50/2016 come specificato **al punto 15.4 della documentazione amministrativa**

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[iscrizione alla CCIAA, iscrizione di cui alla Legge 218/2003 e della L.R. Toscana 36/2008 e di iscrizione al REN]*.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Nel contratto di avvalimento sono indicati:

- a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse

se strumentali e umane;

- b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;
- d) l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto;

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto Comunicazioni, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

9. SUBAPPALTO.

Data la peculiarità, la specificità e la delicatezza del servizio, nonché l'utenza alla quale è rivolto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 potranno essere subappaltate solamente le seguenti attività:

- accompagnamento per il trasporto dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia
- servizi di pulizia e manutenzione

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, comma 3 del

Codice.

In caso di subappalto, la stazione appaltante provvede, ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice, a corrispondere all'appaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad €. 26.328,00 rilasciata da un'impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un soggetto con le caratteristiche di cui al punto a), anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria, redatta secondo lo schema contenuto nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n.31, copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89 comma 1 del Codice, non comporta l'**escussione** della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'ambito della documentazione amministrativa il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti

accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all'originale, sottoscritta digitalmente dal concorrente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a.** in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b.** in caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dai consorziati.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o dei consorziati.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento temporaneo di imprese, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il concorrente può effettuare a discrezione un sopralluogo al fine di prendere visione dei luoghi nei quali dovrà essere svolto il servizio e di conoscere e valutare tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Il sopralluogo potrà essere condotto autonomamente dalla concorrente senza che venga rilasciata alla stessa alcuna attestazione di avvenuto sopralluogo.

Per eventuali informazioni per lo svolgimento del sopralluogo, rivolgersi:

per il Comune di Scarlino a Brunese Carla (0566-38529) c.brunese@comune.scarlino.gr.it

per il Comune di Gavorrano a Rossi Stefania (0566-843118) s.rossi@comune.gavorrano.gr.it,

entro 7 giorni prima della scadenza del bando

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Il concorrente effettua, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e dimostra l'avvenuto pagamento allegando copia informatica della ricevuta di versamento.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi del-

l'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it> ed inserire la documentazione di cui al successivo articolo 15.

13.1 Requisiti Informatici

La presente gara, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei Contratti Pubblici, è svolta telematicamente sulla piattaforma digitale denominata START, messa a disposizione dalla Regione Toscana, quale soggetto aggregatore di riferimento

La partecipazione alla procedura di scelta del contraente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara.

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:

- Memoria RAM 2 GB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitori risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- Accesso a internet ADSL o 640 kbit/s;
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante etc.);

Sulla postazione dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su Internet: fra i seguenti:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):

- MS Office
- Open Office o Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .pdf

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL livello di codifica a 128 bit.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilascia-

to da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- 1) estensione **.pdf** se non sono firmati digitalmente e non sono fogli excel
- 2) estensione **.xls** se sono fogli excel, ma non sono firmati digitalmente
- 3) estensione **p7m** se sono firmati digitalmente, tale estensione deve essere in aggiunta a quella del file non firmato, quindi un documento **pdf firmato digitalmente** dovrà avere estensione **pdf.-p7m**; un documento **excel firmato digitalmente** dovrà avere estensione **.xls.p7m**

In ogni caso, i file con estensione pdf dovranno essere leggibili almeno con **acrobat reader versione 9** oppure foxit reader versione 3.

La Stazione Appaltante non si assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti. **La Stazione Appaltante non è responsabile dell'integrità dei documenti che saranno caricati a sistema dai concorrenti, pertanto i files danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili saranno considerati come mancanti.**

Si precisa inoltre che:

- ☐ la presentazione della documentazione di gara e dell'offerta economica tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema a conferma della ricezione, da parte del sistema stesso, della documentazione di gara e delle offerte;
- ☐ il recepimento della documentazione di gara e delle offerte da parte del sistema lascia, tuttavia, impregiudicata la valutazione della regolarità e completezza sia della documentazione di gara che delle offerte, valutazione che è infatti riservata alla stazione appaltante;
- ☐ in caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica ed alla domanda di partecipazione.

13.2. Modalità di identificazione sul sistema telematico

Per identificarsi, i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo della quale verrà

identificato dalla Stazione Appaltante, e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono rivolgersi direttamente a START tel. 055/560174 oppure inviando una mail a Start.OE@PA.i-faber.com , dalle ore 08.30 alle 18.00, dal lunedì al venerdì.

13.3 Documentazione e dichiarazioni da presentare per la gara

Le imprese interessate dovranno far pervenire la propria offerta **entro e non oltre le ore 12.00 del 23 Novembre 2022** secondo le modalità indicate al punto 15. Resta fermo quanto previsto dall'art. 79, commi 3 e 5-bis del codice.

La gara si svolge in modalità interamente telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto accessibile all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.

L'offerta si compone di tre buste telematiche rispettivamente:

“Busta telematica **A** - Documentazione amministrativa”

“Busta telematica **B** - Offerta tecnica”

“Busta telematica **C** - Offerta economica”

Costituirà causa di esclusione l'inserimento di elementi concernenti il prezzo al di fuori dell'offerta economica, ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono ritirare l'offerta presentata: in tal caso, l'offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche.

Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è consentito al concorrente, entro i termini fissati nel bando di gara per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, presentare una nuova offerta.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, gli ulteriori documenti, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e già messi a disposizione sulla piattaforma di START ed agli indirizzi internet : www.comune.scarlino.gr.it – www.comune.gavorrano.gr.it sez. Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, ad esclusione dei documenti generati direttamente dal sistema START .

La documentazione potrà essere prodotta in forma di: - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di

quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (per

esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (per esempio dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporta un'incertezza assoluta della stessa è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente tramite comunicazione PEC o strumento analogo negli altri Stati membri all'indirizzo fornito dal concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la Sezione/Area del profilo utente dell'operatore economico dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

15.1 Domanda di Partecipazione

La domanda di partecipazione viene generata dal sistema telematico in seguito all'imputazione dei dati richiesti nei form on line, è redatta in bollo, il cui assolvimento avverrà tramite versamento di €. 16 con F.23 secondo le indicazioni del successivo punto 15.3.2).

A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

- a) **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- b) **Compilare** i form on line: - "Forma di partecipazione / Dati identificativi"
- c) **Scaricare** sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema.
- d) **Firmare** digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- e) **Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, nel Form on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi", i dati anagrafici e di residenza di tutti i **soggetti che ricoprono o i soggetti cessati** che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,

- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di socio di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione". I form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per "R.T.I. e forme multiple":

1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà:

1. firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad essi riferiti;

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

1.1.1.a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

1.1.1.b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

1.1.1.c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

15.2 Documento di Gara Unico Europeo

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d. lgs. 50/2016, dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016." - Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 174 del 27-7-2016, consistente in un'autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:

a. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016

b. soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83 del d. lgs. 50/2016

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Si precisa che le dichiarazioni di cui alla Parte III lettera A del DGUE dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d. lgs. 50/2016, già indicati nella Domanda di partecipazione (vedi punto 15.1 del presente paragrafo).

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte precompilata dalla Stazione Appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1.1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 1.2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, e dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 1.3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si precisa che le dichiarazioni di cui alla Parte III lettera A del DGUE dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d. lgs. 50/2016, già indicati nella Domanda di partecipazione (vedi punto 15.1 del presente paragrafo).

IMPORTANTE: Si veda il Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017 che sostituisce il Comunicato del 26 ottobre 2016; ne consegue che l'obbligo di rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80, d. lgs. 50/2016, può essere assolto dal legale rappresentante anche avuto riguardo a soggetti terzi muniti di rappresentanza, ivi compresi i cessati, con l'obbligo di indicare i dati identificativi dei medesimi soggetti per i quali le dichiarazioni vengono rese.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- 1.1.a) **la sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. Requisiti di idoneità del presente disciplinare;
- 1.1.b) **la sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare
- 1.1.c) **la sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. Requisiti di capacità tecnica e professionale del presente disciplinare;
- 1.1.d) **la sezione D** per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. [fino all'aggiornamento del DGUE alla legge n. 12 del 11/02/2019] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter) e c) quater del Codice;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di, oppure indica i nominativi per richiedere la comunicazione o informativa antimafia;
6. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679,

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15-22 del medesimo GDPR.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Dovrà inserire nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico:

la **relazione di un professionista**, ai sensi del comma 4 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, recante i dati identificativi dello stesso, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo Regio Decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista medesimo. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.

Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, le concorrenti esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l'impresa ausiliaria art. 89 d. lgs. 50/2016 che si trovino nella situazione di cui all'art. 110, comma 3, lett. a), d. lgs. 50/2016.

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del d. lgs. 50/2016, a partecipare alle procedure di affidamento, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 5, d. lgs. 50/2016 e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nel bando di gara l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:

1. produrre un proprio DGUE;
2. rendere, utilizzando l'apposito modello, *scheda avvalimento art. 110* comma 5, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

3. **Il DGUE e la scheda avvalimento – art. 110** comma 5 compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

4. L'operatore economico deve, inoltre, produrre **il contratto**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del d. lgs. 50/2016, in virtù del quale l'impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942 si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione e a subentrare al concorrente nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di proseguire regolarmente la concessione. Il contratto in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio deve essere inserito nell'apposito spazio del sistema telematico.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente ai sensi dell'art. 110, comma 5, del d. lgs. 50/2016 non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.

NEL CASO DI CONSORZIO di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.

In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti:

Il **DGUE**, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

La **"dichiarazione dell'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre"**, disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 110, comma 5, d. lgs. 50/2016.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

▪ Comprova imposta di bollo

La domanda di partecipazione è soggetta all'importo di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di €. 16.00 dovrà avvenire mediante utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, codice fiscale)
- dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Ente appaltante Comune di Scarlino
codice fiscale e P. IVA 00080490535)
- codice ufficio o ente (campo 6 TZN)
- codice tributo (campo 11: 456T)
- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI COMUNI DI GAVORRANO E DI SCARLINO PER QUATTRO ANNI SCOLASTICI CIG 93763264FD

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla mandataria.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire nell'apposito spazio copia dell'F23.

La Stazione Appaltante accetta il pagamento dell'imposta di bollo anche con F24, in tal caso verrà inserito copia di tale modello.

Nel caso in cui il concorrente sia esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del d. lgs 117/2017 dovrà inserire una dichiarazione contenente la seguente dicitura:

" Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 d. lgs 117/2017".

▪ **Dichiarazione ottemperanza d. lgs. 81/2008**

L'offerente deve inoltre inserire, dopo averlo scaricato dalla documentazione di gara e firmato digitalmente, nell'apposito spazio all'interno del sistema, la **dichiarazione di ottemperanza delle misure di igiene, salute e sicurezza sul lavoro in particolare ai sensi d.lgs. 81/08 e smi.**

▪ **Patto integrità e codice di comportamento**

L'offerente deve inoltre inserire, dopo averlo scaricato dalla documentazione di gara e firmato digitalmente, nell'apposito spazio all'interno del sistema, il documento contenente il **patto d'integrità** (approvato con delibera di Giunta Comunale Scarlino n. 85/2017 e con delibera di Giunta Comunale Gavorrano n. 59/2017) e il **codice di comportamento del personale comunale** (approvato con deliberazione della Giunta di Scarlino n. 7 del 28.1.2014 e con deliberazione della Giunta di Gavorrano n. 20 del 26.02.2021 ai sensi dell'art. 54, comma 5 del Dlgs.165/2001) al fine di dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi

dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1.1.a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

1.1.b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

1.1.c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma START che dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica dei servizi offerti;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella **di cui al successivo punto 18.1, deve essere contenuta preferibilmente nei limiti delle 15 (quindici) pagine, formato A4 con caratteri Times New Roman o equivalenti di dimensione 12.**

All'elaborato tecnico potrà essere allegato soltanto un fascicolo denominato "Materiale informativo e pubblicitario" contenente esclusivamente le caratteristiche dell'Azienda partecipante.

Ai fini del rispetto della clausola sociale di cui al punto 26, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1 dell'art.15.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C - Offerta economica" contiene il modello offerta economica generata dal sistema, dovrà essere formulata **in ribasso percentuale** rispetto all'importo posto a base di gara, espresso con indicazione di n. 3 cifre decimali, **a pena di esclusione.**

Dovrà contenere i seguenti elementi:

- 1.3.a) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- 1.3.b) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

L'Amministrazione valuterà la congruità dei costi della manodopera, ai sensi del comma 5 dell'art. 97 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1 dell'art. 13.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Nota bene

Si precisa altresì che il Consiglio di Stato, sez. V, n. 815/2018 ha chiuso la questione in modo tranciente affermando che trova applicazione l'art. 95, comma 10, d. lgs. 50/2016 secondo cui *"nella propria offerta economica il concorrente dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"* (disposizione che, superando legislativamente le precedenti incertezze, ha definito che, per le gare indette nella vigenza del nuovo Codice, è necessaria per le imprese concorrenti l'indicazione dei detti oneri).

Pertanto l'indicazione degli **oneri di sicurezza interni da parte del concorrente**, e analogamente **del costo della manodopera**, rappresenta un ineludibile obbligo legale da assolvere necessariamente già in sede di predisposizione dell'offerta economica, al fine di garantire la massima trasparenza della stessa nelle sue varie componenti, evitando che possa essere modificata ex post nelle sue componenti di costo, in sede di verifica dell'anomalia, con possibile alterazione dei costi della sicurezza al fine di rendere sostenibili e quindi giustificabili le voci di costo riferite alla fornitura del servizio (TAR Sicilia, Catania, IV, 20 dicembre 2017, n. 2952). Deve pertanto escludersi che in caso di mancata indicazione degli oneri di sicurezza interni, possa trovare applicazione l'istituto del soccorso istruttorio, tenuto conto che i dati omessi costituiscono requisiti essenziali dell'offerta economica, per i quali il soccorso istruttorio è escluso dall'art. 83, comma 9, d. lgs. 50/2016 (TAR Catanzaro, n. 337/2018). **La mancata indicazione dei suddetti oneri comporta pertanto l'esclusione dalla presente gara.**

Dichiarazione dettaglio costi della manodopera a corredo dell'offerta economica

L'offerente deve inoltre inserire, dopo averla scaricata dalla documentazione di gara, compilata e firmata digitalmente, nell'apposito spazio all'interno del sistema ed a corredo dell'offerta, la dichiarazione inerente l'indicazione di dettaglio dei **propri costi della manodopera**, al fine di ottemperare, prima dell'aggiudicazione alla verifica del rispetto di quanto previsto all'[articolo 97, comma 5, lettera d\)](#) del Codice.

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;

- **Firmare digitalmente** il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico;
- **Inserire** nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi sotto indicati:

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica | 80 |
| Offerta economica | 20 |
| TOTALE | 100 |

Criteri di valutazione dell’offerta Tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

| N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
|----|------------------------------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | PERSONALE | 10 | 1.1 | Numero persone impiegate nel servizio oggetto dell’appalto (autisti, assistenti-vigilanti) 0,50 punti per ogni presenza in più rispetto al minimo richiesto all’art. 3 del capitolato fino ad un massimo di punti 4 | | 4 | |
| | | | 1.2 | Prospetto di pronto intervento in caso di imprevisti ed emergenze che possano ritardare o interrompere il servizio, sia in riferimento ai veicoli sia in riferimento all’assenza di personale autista e assistente accompagnatore (specificare procedure e tempistica) | 6 | | |
| 2 | CARATTERISTICHE MEZZI | 55 | 2.1 | Impiego nell’appalto di automezzi omologati almeno Euro 5: per ogni scuolabus Euro 5 punti 2 per ogni scuolabus Euro 6 punti 4 <i>fino ad un massimo di punti 12</i> | | 12 | |
| | | | 2.2 | Impiego di veicoli a basso impatto ambientale: per ogni scuolabus elettrico e/o ibrido punti 6 per ogni scuolabus a metano punti 5 | | 18 | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | <i>fino ad un massimo di punti 18</i> | | | |
| | | | 2.3 | Impiego nell'appalto di scuolabus dotati di defibrillatore DAE equipaggiato con piastre pediatriche: per ogni mezzo dotati di defibrillatore punti 2 <i>fino ad un massimo di punti 12</i> | | 12 | |
| | | | 2.4 | Disponibilità di officina specializzata interna o convenzione con officina specializzata nell'ambito dei territori comunali. Punti 3 Disponibilità di officina specializzata con sede operativa a distanza non superiore a 20 Km. Punti 1 | | | 3 |
| | | | 2.5 | Programmazione cadenzata della pulizia dei mezzi e degli interventi di sanificazione nel rispetto delle norme anticovid (indicare calendarizzazione e procedure) | 10 | | |
| 3 | OTTIMIZZAZIONE PERCORSI | 5 | 3.1 | Sistema di monitoraggi e rendicontazione km percorsi | 5 | | |
| 4 | CERTIFICAZIONI POSSEDUTE | 2 | 4.1 | Possesso della certificazione ISO 39001-2016 (sistema di gestione per la sicurezza stradale) Punti 1 Possesso della certificazione ISO 14001 – 2015 (sistema di gestione ambientale) Punti 1 | | | 2 |
| 5 | PROPOSTE MIGLIORATIVE | 8 | 5.1 | Chilometraggio aggiuntivo (Numero di Km gratuiti offerti all'anno scolastico per gite scolastiche e/o animazione estiva) massimo 8 punti All'offerta massima verrà attribuito il punteggio massimo di 8, agli altri in proporzione | | 8 | |
| | Totale | 80 | | | 21 | 54 | 5 |
| | | | | | | | |

- Questa stazione appaltante precisa che, nella presente gara, non si procederà ad applicare il meccanismo della riparametrazione dei punteggi che, peraltro, non è oggetto di eterointegrazione se non espressamente richiamato negli atti di gara in quanto espressione della discrezionalità dell'amministrazione, “non essendovi alcuna norma di carattere generale, nel sistema degli appalti pubblici, che imponga di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo previsto in relazione ai diversi -criteri valutativi (Cons. di Stato, III, 20 luglio 2017, n. 3580; TAR Firenze 16.05. 2017 n. 689; ex multis Cons. di Stato, sez. III 25 febbraio 2016 n. 749 e Linee guida ANAC n. 2 sull'offerta economicamente più vantaggiosa)”, ciò anche a motivo del fatto che la componente quantitativa ovvero il prezzo (si legga: ribasso %) alla quale è attribuito un peso ponderale minimale pari a 20/100 non altera, in modo eccessivamente pericoloso, l'equilibrio con la componente qualitativa a cui, difatti, è stato attribuito un notevole peso ponderale ossia 80/100, ristabilendo così l'equilibrio tra i due diversi elementi.

18.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario

in base alla seguente tabella:

| Valutazione | | Coefficiente |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ottimo | Progetto ben strutturato che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito l'argomento richiesto | 1,00 |
| Più che buono | Progetto strutturato che sviluppa l'argomento in modo abbastanza approfondito | 0,80 |
| Buono | Progetto adeguato che sviluppa l'argomento senza particolari approfondimenti | 0,75 |
| Più che sufficiente | Progetto accettabile abbastanza strutturato | 0,60 |
| Sufficiente | Progetto accettabile ma poco strutturato | 0,50 |
| Scarso | Progetto mediocre e non sufficientemente sviluppato | 0,25 |
| Insufficiente | Progetto carente generico ed inadeguato | 0 |

I coefficienti attribuiti dai commissari (ad ogni criterio/subcriterio) verranno sommati e divisi per tre al fine di ottenere un coefficiente medio.

Il coefficiente medio sarà poi moltiplicato per il punteggio relativo al criterio/ subcriterio di riferimento.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un punteggio con le modalità precisate nella tabella stessa dei criteri.

Definito il punteggio di ogni singolo criterio verrà fatta la sommatoria per ottenere la valutazione complessiva dell'offerta tecnica.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

L'offerta economica è determinata inserendo nell'apposito form on line sul sistema START il ribasso percentuale rispetto all'importo posto come base di gara.

Il punteggio massimo di 20/100 è così calcolato:

All'offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 20 punti.

Il punteggio massimo di 20/100 è calcolato applicando la seguente formula bilineare:

$$C_i \quad (\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \quad (\text{per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,85

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

Il calcolo del punteggio da attribuire all'offerta economica viene effettuato automaticamente dal sistema START. Il sistema provvede quindi alla sommatoria del punteggio tecnico ottenuto a seguito della valutazione fatta dalla Commissione giudicatrice, con il punteggio economico, producendo in automatico la graduatoria ai sensi del comma 7, dell'art. 58, del d. lgs.50/2016.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 95, comma 7, del d. lgs.50/2016, si precisa che in caso di ribasso pari a 0 (zero) non verrà attribuito nessun punteggio, in quanto tale opzione è giudicata inammissibile per il parametro dell'offerta economica, anche al fine di evitare valutazioni sproporzionate rispetto alle altre forme di ribasso.

Non sono pertanto ammesse offerte economiche in rialzo.

La classifica sarà immediatamente visibile ai concorrenti che hanno presentato offerta.

Il sistema evidenzia automaticamente la soglia di anomalia.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente **dal legale rappresentante dell'operatore economico**.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'articolo 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine la stazione appaltante prima del conferimento dell'incarico chiede ai medesimi di rilasciare apposita dichiarazione.

Sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente", sarà pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del Codice.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo il giorno **24 Novembre alle ore 09.30** in seduta pubblica in videoconferenza. Il relativo link sarà pubblicato con congruo anticipo sulla Piattaforma e vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. La partecipazione avviene mediante collegamento da remoto alla piattaforma tramite la dotazione informatica di ciascun soggetto interessato e consentirà di visualizzare le operazioni svolte sulla piattaforma.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Parimenti le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata, comunicando il link per il collegamento.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede, in seduta pubblica, in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta e al secondo in graduatoria, nonché nei confronti di n. 3 *concorrenti* sorteggiati, mediante la Piattaforma a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
3. redigere mediante la Piattaforma apposito verbale relativo alle attività svolte.

Il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 85, COMMA 5, PRIMO PERIODO DEL CODICE, LA STAZIONE APPALTANTE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI CHIEDERE AGLI OFFERENTI, IN QUALSIASI MOMENTO NEL CORSO DELLA PROCEDURA, DI PRESENTARE TUTTI I DOCUMENTI COMPLEMENTARI O PARTE DI ESSI, QUALORA QUESTO SIA NECESSARIO PER ASSICURARE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica tramite la Piattaforma, procede allo sblocco e all'apertura delle offerte tecniche, nonché alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate tramite la Piattaforma la commissione procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

In seduta pubblica, tramite la Piattaforma, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procede all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, calcolo che svolge in modalità automatica la piattaforma START.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procede mediante sorteggio in seduta pubblica ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la piattaforma sommando i punteggi delle offerte tecniche e delle offerte economiche genera automaticamente la graduatoria, la commissione formula la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procede secondo quan-

to indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procede ai sensi dell'articolo 76,

comma 5, lettera b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lettera a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l' informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

La commissione non procede alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

IL RUP ESCLUDE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 59, COMMA 3 LETT. c) E 97, COMMI 5 E 6 DEL CODICE, LE OFFERTE CHE, IN BASE ALL'ESAME DEGLI ELEMENTI FORNITI CON LE SPIEGAZIONI RISULTINO, NEL COMPLESSO, INAFFIDABILI.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto avviene entro 60 giorni ed è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

[Fino al 31 dicembre 2021] Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 76/00, convertito in legge n. 120/20, si procede alla stipulazione e all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al d.lgs. 159/11.

L'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi e esecutori di lavori di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 190/2012, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ciò sia compatibile con la sollecita esecuzione dello stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario, ammontano a circa 3000 € e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10).

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'ag-

giudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Il concorrente dovrà presentare un progetto di riassorbimento del personale con indicate le modalità di applicazione della clausola sociale con particolare riferimento al numero di lavoratori che beneficeranno del riassorbimento ed a quali condizioni contrattuali (inquadramento e trattamento economico). Progetto da ritenersi compatibile con l'organizzazione d'impresa del concorrente.

La mancata accettazione della clausola sociale tout court costituisce manifestazione di volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi inoltrando apposita istanza mediante la Piattaforma, o qualora l'istante non sia registrato sulla Piattaforma, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica della stazione appaltante comunedisarlino.protocollo@legalmail.it

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale Amministrativo Regionale Toscana, Via Ricasoli, 40 Firenze tel. 055/267301 Fax 055/293382

<http://www.giustiziaamministrativa.it>. Termine per presentare ricorso: entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

E' fatto divieto al gestore e al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività connesse al servizio oggetto del capitolato per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa europea in vigore e del d.lg.vo 196/2003 e s.m.i.

L'impresa aggiudicataria è responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori degli obblighi di riservatezza e in caso di inosservanza sarà tenuta a risarcire il danno causato, salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare l'opportunità della risoluzione del contratto per venir meno del rapporto fiduciario.

Il soggetto appaltatore è **designato quale responsabile del trattamento dei dati** che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattarli esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il loro reciproco consenso al trattamento dei propri dati all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove strettamente necessario per tali adempimenti, di fornirli a terzi.